

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1973)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

Proroga del termine previsto dal decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, convertito in legge con la legge 2 febbraio 1970, n. 13, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, convertito in legge con la legge 2 febbraio 1970, n. 13, venne stabilito al 31 dicembre 1971 il termine di sospensione della disciplina relativa alle vendite a rate di alcuni prodotti non essenziali di più largo consumo, contenuta nella legge 15 settembre 1964, n. 755, la quale, pertanto, acquisterà pieno vigore con la fine dell'anno 1971.

Sono note le peculiari difficoltà congiunturali della nostra economia e gli sforzi con-

tinuamente operati, in sede governativa, per ravvivare il mercato, con conseguenti ripercussioni stimolanti nei vari settori produttivi, al fine di scongiurare fenomeni di ristagno che inevitabilmente verrebbero ad incidere sulla occupazione.

D'altro canto, i miglioramenti salariali e retributivi di tutte le categorie dei lavoratori sono proprio diretti alla elevazione del loro tenore di vita, di cui i beni considerati dal disegno di legge costituiscono i profili più rappresentativi per « misurare » il

livello di benessere di una determinata società.

Non può, tuttavia, disconoscersi che la vendita a rate di determinati prodotti abbisogna di una globale e più moderna regolamentazione che offra al Governo uno strumento agile e pronto per selezionare, orientare e contenere, secondo le esigenze di una corretta programmazione, i consumi e il credito. In tali sensi è orientato il Governo, che sta predisponendo una legge organica

in materia. Nelle more dei relativi lavori, peraltro, è necessario prorogare la legge anzidetta per le ragioni contingenti sopra enunciate.

Il termine di proroga delle vigenti disposizioni è stato fissato al 31 dicembre 1973, tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l'approvazione dell'accennata legge organica e della opportunità di evitare nuovi interventi legislativi diretti a prorogare il termine in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato al 31 dicembre 1973 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, convertito in legge con la legge 2 febbraio 1970, n. 13, concernente la sospensione della regolamentazione della vendita a rate per gli autoveicoli, motoveicoli, elettrodomestici e apparecchi televisivi e riceventi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.